

## CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

In Asti, addì 15 novembre 2021

t r a

- il *Gruppo Costruttori Edili dell'Unione Industriale della Provincia di Asti*, rappresentato dal Capo Gruppo Sig. Carlo Fornaca, dai Vice Capo Gruppo Arch. Raffaella Fasolis e Geom. Guido Gallo e dal Geom. Maurizio Spandonaro dell'Unione Industriale

e, in ordine alfabetico

- la *Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. - UIL Piemonte area Asti*, rappresentata dal Coordinatore Provinciale Sig. Calogero Palumbo,
- la *Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed affini - F.I.L.C.A. - CISL ALESSANDRIA ASTI* *Sindacato Provinciale di Asti*, rappresentata dal segretario generale Gerlando Castelli,
- la *Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - F.I.L.L.E.A. - Sindacato Provinciale di Asti*, rappresentata dal Segretario provinciale Sig. Paolo Conte,

visto

il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 18 luglio 2018 ed, in particolare, gli art. 12 e 38 e l'Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro dell'8 febbraio 2007;

premesso che

- le OO.SS. territoriali dei lavoratori hanno fatto pervenire al Gruppo Costruttori Edili la piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo Territoriale della Provincia di Asti;
- la suddetta piattaforma, durante i numerosi incontri che si sono susseguiti, è stata oggetto di approfondito e costruttivo confronto tra le Parti;

- è intenzione delle Parti salvaguardare i servizi alle imprese e le prestazioni dei lavoratori erogata dalla Cassa Edile e dall' Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza, pur in un contesto di razionalizzazioni e contenimento dei costi;
- che in concomitanza, il settore edile, come altri, si è trovato a fronteggiare l'emergenza epocale della pandemia Covid-19;
- che quest'accordo, per i nuovi trattamenti che prevede, valorizza al meglio il supporto a lavoratori ed imprese che il Sistema Bilaterale Astigiano, grazie alla propria solidità, è in grado di offrire contenendo l'impatto economico delle misure adottate nei confronti delle imprese edili le quali, nonostante le gravi difficoltà, hanno continuato e continueranno ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni legali e della contrattazione nazionale e territoriale;
- che, auspicando una rapida ripresa del settore, le parti effettueranno periodiche verifiche per monitorarne l'andamento e valutare l'applicazione del presente accordo e l'adozione di eventuali correttivi.

Viene stipulato il seguente verbale di accordo di rinnovo del contratto territoriale di lavoro per il settore edile, a valere per la provincia di Asti, integrativo del CCNL 19/4/2010, rinnovato con verbale d'accordo del 1°/7/2014 e del 18/7/2018.

Le parti contraenti si impegnano a rispettare ed a far rispettare, a tutti i livelli, il presente accordo.

#### **Art. 1 ENTI PARITETICI**

Nel pieno convincimento che gli Enti Paritetici sono indispensabili per lo sviluppo del settore e del territorio astigiano e che essi rappresentano una grande risorsa per il settore al fine di salvaguardare il livello di professionalità ed affidabilità dei lavoratori che vi operano e l'integrità strutturale delle imprese che operano nell'ambito territoriale, le parti contraenti ritengono necessario l'ottenimento di un costante miglioramento della funzionalità degli enti paritetici stessi. A tal fine, si sottolinea che le azioni intraprese per il raggiungimento della sostenibilità finanziaria ed organizzativa degli Enti hanno portato gli Enti medesimi a rientrare nei parametri stabiliti dal CCNL 18/7/2018 e, in particolare, all'allegato 2 del Protocollo sugli Enti Bilaterali.

#### **Art. 2 MUDE - LOTTA AL LAVORO NERO E AD OGNI FORMA DI IRREGOLARITA'- SICUREZZA**

Considerato il quadro economico congiunturale del settore nel quale si intravedono segnali di ripresa, le parti contraenti condividono la necessità di porre in

essere tutte le iniziative che vadano a contrastare il lavoro nero ed ogni altra forma di lavoro irregolare.

Al riguardo, le parti concordano sull'urgenza di dare impulso alla piena operatività del sistema regionale MUDE o altro sistema operativo per la consegna delle notifiche preliminari in Cassa Edile.

La cassa edile dovrà mettere in funzione tutte le iniziative necessarie per contrastare ogni forma di irregolarità di cui verrà a conoscenza con l'obbiettivo di difendere la corretta applicazione del CCNL edile in tutti gli appalti pubblici e privati della provincia di Asti.

A tal proposito, le notifiche preliminari che perverranno agli Enti Bilaterali Astigiani dovranno essere immediatamente inoltrate al Coordinatore che le trasmetterà in via telematica contemporaneamente al tecnico dell'Ente Unico, agli RLST e alle parti sociali firmatarie del presente CCPL.

Nell'ottica di fornire un ulteriore impulso alla lotta contro il lavoro nero e contestualmente contribuire ad un miglioramento della sicurezza sul lavoro nei cantieri, le parti condividono circa la necessità di una maggiore sinergia tra il tecnico dell'Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza e gli RLST presenti sul territorio.

### Art. 3 ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12, 38 lett. f) e 46 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini, è confermato, nella provincia di Asti, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a valere dalla data della firma del presente accordo. L'E.V.R. è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e la sua erogazione è subordinata ai criteri ed alle modalità di cui al predetto art. 38 del vigente C.C.N.L.

Nel rispetto della misura massima determinata dagli artt. 12 e 46 del vigente CCNL, l'EVR viene stabilito nella misura del 4% dei minimi in vigore dall'attuale CCNL.

L'E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine, saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali:

N	Parametro	Incidenza Ponderale
1	Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%
2	Monte salari denunciato in Cassa Edile	25%
3	Ore denunciate in Cassa Edile	25%
4	Ore Cig e Cigs pro-capite per mancanza di	

	lavoro, con esclusione delle ore con causale Covid, secondo il dato reso disponibile dall'Ente Previdenziale	25%
--	--	-----

I suddetti parametri vengono raffrontati su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.

Per l'anno 2021 (rif. dal 1/10/2021 al 31/12/2021) i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2020-2019-2018 su 2019-2018-2017.

Per l'anno 2022 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2021-2020-2019 su 2020-2019-2018.

Per l'anno 2023 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2022-2021-2020 su 2021-2020-2019.

Per l'anno 2024 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2023-2022-2021 su 2022-2021-2020.

Nell'ambito di detto raffronto, ai fini della determinazione dell'E.V.R., qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri positivi, l'E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'E.V.R. (4%); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri positivi, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'E.V.R.

Al fine di verificare l'andamento dell'EVR, le parti sociali territoriali si incontreranno entro il mese di gennaio di ciascun anno (per l'anno 2021 si allegano le tabelle per il calcolo EVR territoriale).

In caso di riconoscimento a livello provinciale dell'E.V. R., a livello aziendale ogni impresa procede al calcolo dell'E.V.R. utilizzando i due parametri aziendali contrattualmente previsti: ore denunciate in Cassa Edile e volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa.

Per l'anno 2021 (rif. Dal 1/10/2021 al 31/12/2021) i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2020-2019-2018 su 2019-2018-2017.

Per l'anno 2022 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2021-2020-2019 su 2020-2019-2018.

Per l'anno 2023 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2022-2021-2020 su 2021-2020-2019.

Per l'anno 2024 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2023-2022-2021 su 2022-2021-2020.

Qualora i due parametri aziendali (ore denunciate in Cassa Edile e volume d'affari IVA, come sopra individuato) risultino entrambi positivi al triennio

precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente C.C.N.L.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero pari o negativi, l'E.V.R. non sarà erogato, dopo aver eseguito la procedura come al paragrafo successivo.

Come previsto dall'art.38 del C.C.N.L. 1/7/14, qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, se a livello territoriale è stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.V.R. nella misura del 4%, l'impresa erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30% attivando la seguente procedura:

1. l'impresa renderà un'autodichiarazione, redatta secondo lo schema allegato al presente accordo (All. 2), sul non raggiungimento di uno dei parametri aziendali, alla Segreteria del Gruppo Costruttori dell'Unione Industriale della Provincia di Asti ed alla Cassa Edile della provincia di Asti, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
2. il Gruppo Costruttori Edili dell'Unione Industriale della Provincia di Asti informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione erogheranno l'E.V.R. nella misura del 4%. A tali fini e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale viene effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'EVR, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza, adottando il seguente criterio: per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 mensili, mentre, per gli impiegati, l'erogazione dell'E.V.R. avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto all'uopo disciplinato dal citato art. 38 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

#### Art. 4 ASSISTENZE

Si conviene fra le parti che vengano mantenute le assistenze e relative modalità di erogazione in essere come da tabella allegata. Gli importi dovranno essere coperti esclusivamente attingendo dal fondo e dal contributo 0.45%.

Inoltre le parti sindacali potranno proporre unitariamente nuove prestazioni, con condizione che ne sia garantita la copertura economica attingendo dallo specifico fondo 0,45%.

#### Art. 5 REQUISITI PER LE PRESTAZIONI

Per avere diritto alle prestazioni extrasalarie della Cassa Edile di Asti, dove non diversamente specificato, il lavoratore deve avere i seguenti requisiti:

- Si trovi alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile di Asti in regola con i versamenti contributivi previsti;
- Abbia un accantonamento nella Cassa Edile di Asti di almeno 1400 ore di lavoro nel biennio precedente la data della richiesta.

#### Art. 6 ASSEGNI DI STUDIO

Il sussidio studio viene concesso agli operai edili o loro figli che abbiano frequentato l'università in regola con i crediti formativi annuali, le scuole superiori, le scuole medie dell'obbligo. I sussidi erogati dalla Cassa Edile di Asti sono:



- o Euro 600,00 ciascuno per studenti universitari (facoltà scientifiche o tecniche), media richiesta 24/30;
- o Euro 600,00 ciascuno per studenti universitari (facoltà classiche), media richiesta 24/30;
- o Euro 350,00 ciascuno per studenti di scuole medie superiori, media richiesta 7/10;
- o Euro 100,00 ciascuno per studenti di scuola media inferiore o scuola dell'obbligo, media richiesta 7/10 o giudizio equipollente.

Si conviene di riconoscere un bonus aggiuntivo annuale straordinario di Euro 150,00 da assegnare agli studenti che abbiano frequentato, con esito positivo, una scuola media superiore ad indirizzo tecnico di geometra.

Si conviene, inoltre, di riconoscere un bonus aggiuntivo annuale straordinario di Euro 250,00 agli studenti che abbiano frequentato un percorso di laurea ad indirizzo di ingegneria civile o edile e agli studenti che abbiano frequentato un percorso di laurea ad indirizzo di architettura. In entrambi i casi, lo studente dovrà essere in regola con i crediti formativi dell'Anno Accademico.

Viene altresì riconosciuto il sussidio di studio agli studenti in possesso dei requisiti richiesti che abbiano frequentato:

- o La scuola di amministrazione aziendale parificata a quello delle università scientifiche o tecniche;
- o I corsi regionali, purché siano di natura triennale, parificata a quello delle scuole superiori.



Le votazioni da considerare ai fini delle media richiesta per ciascuna scuola, sono quelle conseguite dallo studente nell'anno scolastico previsto dal bando precedente alla data della domanda.

Il sussidio di studio viene concesso al lavoratore che ne fa richiesta per se stesso o per i figli, a condizione che, oltre ai requisiti di cui sopra, sussistano anche i requisiti di cui all'art. 5.

La spesa per la corresponsione dei sussidi di cui sopra dovrà essere imputata alla gestione dell'aliquota dello 0,45% relativa alle prestazioni diverse da quelle sanitarie e non dovrà superare 33.000,00 Euro per annualità edile.

Si conviene di eliminare la prestazione relativa ai corsi serali professionali a carattere edile ed i corsi delle 150 ore.

### **Art. 7 CENTRI ESTIVI**

Si procede alla cancellazione della prestazione relativa alle colonie e all'attivazione di una nuova prestazione al fine di rimborsare i lavoratori che iscrivano i propri figli in età minore a Centri Estivi; la prestazione si può richiedere sino al compimento di 14 anni nell'anno in cui viene effettuata la richiesta. Il rimborso, in via sperimentale, sarà suddiviso in base al numero delle domande pervenute alla Cassa Edile entro il 30 settembre di ogni anno, non potrà superare l'importo massimo di euro 150 per figlio, per un totale di spesa complessiva per la Cassa Edile di massimo Euro 46.000,00. Le parti si impegnano fin d'ora a verificare e, eventualmente, modificare i requisiti e gli importi da erogare a seconda del numero delle domande che perverranno alla Cassa Edile.

Documentazione da produrre:

- Stato di famiglia o autocertificazione;
- Certificazione del reddito familiare con ISEE non superiore a 20.000,00 Euro;
- Ricevuta di pagamento comprovante l'iscrizione al Centro Estivo.

Il sussidio viene concesso al lavoratore che ne fa richiesta per i figli, a condizione che, oltre ai requisiti di cui sopra, sussistano anche i requisiti di cui all'art. 5.

### **Art. 8 RIMBORSO SPESE DIDATTICHE**

Si procede alla creazione di una nuova prestazione a valere come rimborso per l'acquisto di libri, materiale didattico, pc e tablet così suddivisa:

- Massimo 200,00 Euro per libri e materiale didattico;
- Massimo 200,00 Euro per pc o tablet qualora non fosse fornito dalla scuola

Si precisa che le due assistenze non sono cumulabili.

Documentazione da produrre:

- Certificato di frequenza scolastica;
- Autocertificazione dello Stato di famiglia;
- Certificazione del reddito di nucleo familiare ISEE non superiore a 20.000,00 Euro;
- Scontrini di spesa comprovanti gli acquisti.

Il rimborso viene concesso in ordine di arrivo al lavoratore che ne fa richiesta entro il 30 settembre di ogni anno per il/i proprio/i figlio/i per un totale di spesa complessiva per la Cassa Edile di Asti di massimo Euro 30.000,00 ad annualità edile e rientranti nello 0.45% e in regola coi requisiti di cui all'art. 5.

### **Art. 9 RLST**

L'attività degli RLST verrà finanziata per tutta la durata dell'integrativo, attraverso il contributo mensile a carico delle imprese che non hanno eletto un RLS aziendale; nel caso in cui il contributo non fosse sufficiente a coprire il costo di 20.000,00 Euro per ogni RLST, la differenza verrà integrata attraverso il Fondo di Riserva per Oneri Mutualizzati costituito in Cassa Edile.

Tale contribuzione sarà rimborsata dalla Cassa Edile alle tre Organizzazioni Sindacali in quote uguali, sino alla concorrenza del limite di 20.000,00 Euro per ciascun RLST.

Gli RLST potranno collaborare con gli RLS aziendali, ove eletti, ed effettuare visite periodiche nelle imprese operanti sul territorio astigiano.

In aggiunta a quanto previsto sopra, viene stabilito un contributo aggiuntivo di Euro 10.000,00 per ogni Associazione Sindacale dei Lavoratori, tramite versamenti mensili, qualora gli RLST vengano abilitati dall'Ente Unico ad eseguire corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in qualità di docenti per l'Ente medesimo. I corsi saranno programmati per trimestre di concerto con il comitato di presidenza.

Il contributo aggiuntivo non sarà erogato se l'RLST non svolge, in qualità di docente, i corsi riguardanti la sicurezza sopraindicati.

Gli RLST avranno gli obblighi previsti nel testo unico. Gli RLST, nello svolgimento della loro attività, dovranno segnalare al coordinatore della cassa edile e dell'ente unico che, a sua volta informa i rispettivi comitati di presidenza, le eventuali anomalie e irregolarità riscontrate.

### **Art. 10 CARENZA MALATTIA**

In via sperimentale, agli operai iscritti in cassa edile di Asti e che abbiano versato nel biennio precedente almeno 2100 ore nella stessa, per gli eventi morbosi di malattia di durata non superiore a 6 giorni, per un numero massimo di un evento annuo, la Cassa Edile Di Asti, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo e fino ad avvenuto rinnovo, corrisponderà per i primi 3 giorni di malattia, una prestazione denominata carenza malattia, pari al 100% dell'importo che sarebbe spettato al lavoratore calcolato sulla retribuzione oraria costituita dal minimo di paga

base, indennità territoriale di settore, indennità sostitutiva di mensa e indennità di contingenza, moltiplicato per il numero di assenze per malattie soggette a carenza.

La prestazione sarà erogata direttamente dalla Cassa Edile, su richiesta del lavoratore redatta su apposita modulistica predisposta dalla Cassa Edile di Asti corredata da copia del certificato medico, da consegnarsi alla stessa entro 60 giorni dall'inizio della malattia improrogabilmente e, pena la decadenza, e sempreché i giorni di carenza interessati dalla prestazione coincidano con giornate lavorative; la cassa Edile potrà effettuare verifiche di tal domande con eventuale richiesta di ulteriore documentazione.

Per la copertura finanziaria di tale prestazione si attingerà alla riserva del fondo creato dalle gratifiche non corrisposte e cadute in prescrizione.

Resta inteso fin d'ora che, qualora dovessero intervenire modifiche contrattuali nazionali equivalenti o di miglior favore inerenti alla carenza malattia, di cui al presente accordo, la suddetta prestazione verrà sostituita da quanto stabilito a livello nazionale.


#### **Art. 11 INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA**

Ferma restando per ogni altro aspetto la preesistente disciplina, l'indennità sostitutiva di mensa, prevista dal Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro dell'8 febbraio 2007, è elevata a Euro 0,23 orari per gli operai e a Euro 39,79 mensili per gli impiegati.

#### **Art. 12 AGEVOLAZIONI PER IMPRESE VIRTUOSE**



Le imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile di Asti da almeno 5 anni, in continuità contributiva presso il medesimo Ente e in regola con i versamenti, potranno godere di uno sconto del 15% rispetto al contributo Cassa Edile. Tale sconto verrà applicato nel trimestre successivo alla chiusura dell'anno finanziario di Cassa Edile (30 settembre di ogni anno). In caso di ritardo sui versamenti il beneficio decade.



La copertura di tale agevolazione sarà recuperata dal fondo e dal contributo dell'1,05 della voce inerente il rimborso malattie e infortunio, riparametrata sulla base delle effettive disponibilità, fino ad esaurimento delle somme stesse.




#### **Art. 13 DECORRENZA E DURATA**

Il presente contratto integrativo provinciale di lavoro entra in vigore dalla firma dello stesso e ha durata triennale come da Contratto Collettivo Nazionale.



In mancanza di disdetta recapitata da una delle Parti firmatarie, la parte Sindacale dovrà disdettarlo unitariamente, tramite lettera raccomandata A.R.




almeno tre mesi prima della scadenza, il presente Accordo resterà in vigore sino alla stipula di un nuovo Accordo Territoriale.


In caso di disdetta, da recapitarsi con lettera Raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza, verranno fatte salve, per le singole materie di cui al presente accordo, le eventuali diverse disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali.

Letto, approvato, sottoscritto.


p. la Fe.N.E.A.L. - UIL Piemonte

  
.....


p. la F.I.L.C.A. - CISL  
Sindacato Provinciale di Asti

  
.....


p. la F.I.L.L.E.A. - CGIL  
Sindacato Provinciale di Asti

  
.....

p. il Gruppo Costruttori Edili  
dell'Unione Industriale

  
.....  
  
.....  
.....

p. l'Unione Industriale  
della provincia di Asti

  
.....